



ATTO N. 465

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa

dei Consiglieri FIORINI e MANCINI

“ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA L.R. 28/11/2003, N. 23 (NORME DI RIORDINO IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE)”

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 04/03/2016*

Trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente il 15/03/2016

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Legge Regionale del 28 novembre 2003, n. 23 detta la disciplina in materia di edilizia residenziale sociale ed in particolare all'art. 20 rubricato "requisiti generali dei beneficiari" stabilisce i requisiti necessari per poter essere beneficiari dei contributi di cui al Titolo II della stessa legge (ex. contributo per la prima abitazione), invece, all'articolo 29 rubricato "requisiti soggettivi per l'assegnazione" stabilisce i requisiti necessari ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale sociale.

Con la presente proposta di legge intendiamo apportare modifiche ai due articoli di cui sopra ed in particolare emendare i suddetti nel senso di subordinare la possibilità di accedere ai benefici di cui al Titolo II della Legge regionale di cui trattasi e l'assegnazione degli alloggi di ERS alla residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno 10 anni.

Infatti, in questi ultimi anni il disagio sociale si è allargato notevolmente colpendo il ceto medio con conseguente allungamento delle liste per le richieste della casa popolare ed i casi di emergenze.


Sulla scorta di tale esigenza è nata la nostra proposta di legge il cui intento è quello di tutelare tutti coloro che credono in un futuro nella nostra Regione, coloro che hanno contribuito al benessere della nostra comunità integrandosi nel tessuto socio-economico della stessa e che oggi a causa della gravi crisi economica, si trova senza una casa o nell'impossibilità di pagare un affitto.

Il criterio dell'innalzamento degli anni di residenza in un determinato territorio per accedere all' edilizia residenziale pubblica di quella data terra vede, in alcune Regioni, già un riconoscimento normativo come la Lombardia (L. R. 4 dicembre 2009, n.27), Toscana (L. R. 96/1996 così come modificata L.R. 41/2015).


Con la presente proposta di legge, si ravvisa nell'esigenza di evitare che gli alloggi pubblici vengano assegnati a soggetti che non abbiano un legame sufficientemente stabile con il territorio, rendendoli comunque inutilizzabili per altri soggetti aventi diritto e frustrandone in tal modo la funzione socio-assistenziale.

Perugia 14/03/2016

Emanuele Fiorini



Valerio Mancini



Regione Umbria-Assemblea Legislativa



AOO Segreteria Generale
prot. n. 0001364 del 04/03/2016
Protocollo in ENTRATA
Fascicolo 10/12/5/2

PDL n. 465

PROPOSTA DI LEGGE

*“Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23
(Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)”*

Art. 1

(Modificazioni all'art. 20)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale), è sostituita dalla seguente:

“a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea o titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornamenti di lungo periodo o sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 40, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);”.

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 23/2003, è sostituita dalla seguente:

“b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno dieci anni;”.

Art. 2

(Modificazioni all'art. 29)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003, è sostituita dalla seguente:

“a) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno dieci anni;”.

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003, sono aggiunte le seguenti:

“d bis) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 10.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;

d ter) assenza di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.”.

3. Il comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003, è sostituito dal seguente:

“3. I requisiti di cui al comma 1, lettere b), c) e d ter) devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare del beneficiario. I requisiti di cui al comma 1 e all'articolo 20, comma 1, lettera a) devono

essere posseduti dal richiedente.”.

4. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003, è sostituito dal seguente:

“I requisiti di cui al comma 1 e all'articolo 20, comma 1, lettera a) devono essere posseduti dal richiedente. I requisiti di cui al comma 1, lettere b), c) e d ter) devono essere posseduti da tutti i componenti il nuovo nucleo familiare.”.

5. Dopo il comma 7 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003, è aggiunto il seguente:

“7 bis. I titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge, se in possesso dei requisiti di cui al comma 1, possono partecipare al bando di concorso. In questo caso l'assegnazione dell'alloggio avviene sulla base della documentata indisponibilità della proprietà.”.

Perugia,

I Consiglieri regionali

Emanuele Fiorini



Valerio Mancini

